



RITENUTE SUI DIVIDENDI

La Circolare n. 26 del 21 maggio 2009 ha finalmente fornito gli attesi chiarimenti riguardo alla nuova misura ridotta delle ritenute sui dividendi corrisposti alle società ed agli enti residenti nella UE e nei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotta al comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 dall'art. 1, comma 67, dalla Legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

La ratio della norma è quella di livellare il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti nella UE e nel SEE a quello gravante sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti, così prevedendo anche per i primi un carico fiscale complessivamente pari all' 1, 375% (5% del 27,50%).

Detta ritenuta, operata a titolo d'imposta, si applica sui dividendi e sui proventi relativi a strumenti partecipativi formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per quelli precedenti continuerà a valere la maggiore ritenuta pari al 27%; in tal caso, a differenza di quanto avviene nei confronti di percettori residenti, non troverà applicazione la presunzione stabilita dal D.M. 2 aprile 2008 secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti gli utili prodotti fino all'esercizio 2007.

Come precisato dalla Circolare in commento tale ritenuta troverà applicazione esclusivamente sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, escludendo quindi sia le persone fisiche che le società di persone e trust non residenti se trattati in base alla normativa fiscale locale quali soggetti "fiscalmente trasparenti"; in tal caso per tali soggetti continuerà ad applicarsi l'aliquota ordinaria del 27% o quella più favorevole prevista dalla Convenzione se applicabile.

In merito al requisito della soggettività passiva la Circolare ha il merito di aver chiarire come lo stesso sia da considerare sussistente anche nel caso in cui la società non residente, se ben potenzialmente soggetta all'imposta, di fatto non paghi alcun imposta in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto o del luogo in cui è svolta l'attività.

L'altra condizione congiuntamente richiesta dalla norma riguarda la necessità che la società non residente risieda in uno stato membro della UE o in uno stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) incluso nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni

(cosiddetta White list); al riguardo si precisa che l'unico stato SEE non comunitario che soddisfa entrambe le previsioni è la Norvegia.

L'applicazione della ritenuta in misura ridotta da parte della società residente che corrisponde i dividendi avverrà solo previa richiesta da parte della società non residente beneficiaria, corredata da idonea certificazione di residenza e status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del paese di appartenenza; in caso contrario tali proventi continueranno a scontare l'aliquota ordinaria del 27% o quella più favorevole prevista dalla Convenzione applicabile.